

Deliberazione della Giunta Regionale 16 ottobre 2020, n. 14-2104

D.L. 18/2020 s.m.i.- l.r. 12/2020 - DGR n. 40-1860 del 7.08.2020. Recepimento accordo 8.09.2020, con le OOSS del personale Comparto SSR, ad integrazione dell'accordo 8.06.2020 s.m.i. per la ripartizione, tra AASSRR, delle risorse per la remunerazione delle prestazioni per emergenza COVID 19. Disposizioni sulla ripartizione della seconda parte delle risorse aggiuntive regionali di cui alla l.r. 12/2020, art. 5.

A relazione dell'Assessore Icardi:

Premesso che:

con provvedimento n. 40-1860 del 7.08.2020 la Giunta Regionale:

- ha recepito l'intesa, raggiunta in data 21.05.2020, tra l'Amministrazione Regionale e le OO.SS. dei lavoratori del Comparto (Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl, Fials, Nursing up, FSI - USAE) e una parte delle OO.SS. della Dirigenza (Fp Cgil Medici, Federazione Cisl Medici, Uil Fpl Medici e Fedir Sanità), per l'individuazione del criterio di ripartizione tra l'area della dirigenza del SSR e il personale del comparto Sanità delle risorse nazionali di cui all'art.1 del decreto legge n. 18/2020 convertito con legge n. 27/2020, pari a euro 18.462.820,20 e delle risorse aggiuntive regionali di cui alla L.R. n. 12 del 15/05/2020, nei limiti dell'importo determinato ai sensi del DL 34/2020 convertito con legge n. 77/2020, per complessivi euro 55.388.460, destinate all'incremento dei fondi contrattuali del personale del Servizio Sanitario Regionale in relazione all'emergenza covid19,

- ha recepito l'accordo, raggiunto in data 8.06.2020, con le integrazioni del 17.06.2020, tra l'Amministrazione Regionale e le OO.SS. dei lavoratori del Comparto (Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl, Fials, Nursing up, FSI – USAE) per la ripartizione tra le AA.SS.RR. e la destinazione al Personale del Comparto delle risorse di cui all'art.1, cc.1 e 2, del D.L. n.18/2020, come convertito in legge n. 27/2020, e successivamente modificato dal D.L. n. 34/2020, determinate in euro 13.847.115,00, nonché delle risorse aggiuntive regionali previste con l.r. n. 12 del 15/05/2020, determinate in euro 27.694.230,00.

- ha disposto di dare una prima attuazione all'art. 5 della l.r. n. 12/2020, nei limiti di destinazione e di importo indicati dal MEF (nota MEF prot. n. 113646 del 6 luglio 2020, agli atti dell'Amministrazione), recependo l'accordo integrativo dell'accordo 8.06.2020 e 17.06.2020, raggiunto, in data 30.07.2020, tra l'Amministrazione Regionale e le OO.SS. dei lavoratori del Comparto (Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl, Fials, Nursing up, FSI – USAE), di cui all'allegato D), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- ha disposto, ai sensi del suddetto accordo integrativo 30.07.2020, l'erogazione delle risorse nazionali e regionali, ripartendo alle ASR, a favore del personale del comparto avente diritto, il finanziamento nazionale di cui all'art. 1 del D.L. n.18/2020 s.m.i, pari a euro 13.847.115,00 (75% dello stanziamento nazionale di euro 18.462.820,20, ai sensi dell'intesa 21/5/2020, e dell'Accordo 8 e 17/6/2020) e le risorse aggiuntive regionali nell'ammontare di euro 13.847.115,00, per complessivi euro 27.694.230,00, rinviando a successivo provvedimento l'autorizzazione all'erogazione degli ulteriori 13.847.115,00, a completamento dello stanziamento di euro 41.541.345, di cui all'intesa 21/5/2020, e all'Accordo 8 e 17/6/2020.

Preso atto che il D.L. n.104 del 14/08/2020, convertito con L. n. 126 del 13.10.2020, all'art.30, ha apportato ulteriori modifiche al citato art.1, c.2, del D.L. n.18/2020 s.m.i., sostituendo in particolare al terzo periodo le parole «Tali importi possono essere incrementati, fino al doppio degli stessi» con le seguenti: «Tali importi possono essere incrementati di un ammontare aggiuntivo il cui importo non può essere superiore al doppio degli stessi».

Considerato che, pertanto, in data 8.09.2020, si è proceduto a stipulare, con le organizzazioni sindacali del comparto, firmatarie dell'accordo 8.06.2020, come integrato in data 17/6/2020 e 30.07.2020, un accordo integrativo dell'accordo già raggiunto nelle predette date.

Con il suddetto accordo integrativo del 8.09.2020 si è in particolare concordato quanto segue:

a) si è confermato che, con la retribuzione del mese di settembre 2020, saranno prioritariamente corrisposte ai lavoratori interessati le indennità correlate alle particolari condizioni di lavoro previste dal citato Accordo Regionale, nonché eventuali compensi per lavoro straordinario relativi al periodo marzo – aprile 2020 e correlati all'emergenza COVID-19;

b) le restanti risorse saranno destinate all'attribuzione del premio incentivante nelle misure previste dal citato Accordo, con le seguenti modalità:

- la prima parte, pari al 50% delle risorse aggiuntive regionali ripartite come da accordo 8 e 17.06.2020, sarà corrisposta ai lavoratori interessati con la retribuzione del mese di settembre 2020, come già previsto dall'integrazione all'accordo del 30.07.2020;

- la seconda parte, per il rimanente 50% delle risorse aggiuntive regionali ripartite come da accordo 8 e 17.06.2020, sarà corrisposta ai lavoratori interessati con la retribuzione del mese di novembre 2020, in conformità alla conversione in legge dell'art.30 del D.L. n.104/2020.

Ritenuto di recepire l'accordo raggiunto in data 8.09.2020 tra l'Amministrazione Regionale e le OO.SS. dei lavoratori del Comparto (Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl, Fials, Nursing up, FSI – USAE) ad integrazione dell'accordo 8.06.2020 s.m.i. (recepito con D.G.R. 40-1860 del 7.08.2020), allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale (ALL. A).

Ritenuto di confermare l'erogazione delle risorse nazionali e delle risorse aggiuntive regionali, come già da DGR n. 40-1860 del 7.08.2020, ripartendo ora alle ASR, a favore del personale del comparto avente diritto, la seconda parte delle risorse aggiuntive regionali di cui alla L.R. 12/2020, nell'ammontare di euro 13.847.115,00 (pari al rimanente 50% delle risorse previste con la l.r.12/2020, nei limiti del 75 per cento dello stanziamento regionale destinato al personale del comparto, ai sensi dell'Intesa 21/5/2020, e dell'Accordo 8/6/2020 s.m.i.), come da tabella allegata, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (All B).

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legge n. 18/2020 convertito con legge n. 27/2020, e modificato con DL 34/2020, convertito con legge n. 77/2020, le risorse nazionali e regionali erogate sono da considerarsi al lordo dell'IRAP, dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente e del datore di lavoro, nonché degli oneri fiscali a carico del dipendente.

Ritenuto di demandare alla Direzione Sanità di trasmettere il presente provvedimento e i relativi allegati alle AA.SS.RR. per l'attuazione di quanto disposto, ivi compresa la ripartizione delle quote tra le AA.SS.RR. nei limiti di importo di cui alla tabella, allegata al presente provvedimento (All.B).

Visto l'articolo 1 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27; visto l'articolo 2, comma 6, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella legge 17 luglio 2020, n. 77;

visto l'art. 30 del D.L. n. 104/2020 convertito in L. 126 del 13.10.2020;

visti gli artt. 6,80,81 e 86 del CCNL del Comparto Sanità del 21 maggio 2018;

visto l'articolo 5 della L.R. n. 12 del 15.05.2020;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016.

Dato atto che gli oneri di cui al presente provvedimento trovano copertura nell'ambito delle risorse stanziata nella Missione 13, programma 1 disponibili nel Bilancio regionale e non assegnate alle Aziende Sanitarie regionali con D.G.R. n. 31-877 del 23.12.2019 e successive modifiche ed integrazioni e da assegnare alle ASR a seguito approvazione del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, unanime,

delibera

- di recepire l'accordo raggiunto in data 8.09.2020, tra l'Amministrazione Regionale e le OO.SS. dei lavoratori del Comparto (Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl, Fials, Nursing up, FSI – USAE) ad

integrazione dell'accordo 8.06.2020 e relative integrazioni del 17/06/2020 e 30/07/2020, allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale (ALL. A);

- di ripartire alle ASR, a favore del personale del comparto avente diritto, la seconda parte delle risorse aggiuntive regionali di cui alla l.r. 12/2020 art. 5, nell'ammontare di euro 13.847.115,00 (pari al rimanente 50% delle risorse previste con la l.r. 12/2020, nei limiti del 75 per cento dello stanziamento regionale destinato al personale del comparto, ai sensi dell'intesa 21/5/2020, e dell'Accordo 8/6/2020 s.m.i. specificato in premessa), come da tabella allegata, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (All B);

- di dare atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legge n. 18/2020 convertito con legge n. 27/2020, modificato con DL 34/2020, convertito con legge n. 77/2020 e ulteriormente modificato con D.L. n.104/2020, le risorse nazionali e regionali erogate sono da considerarsi al lordo dell'IRAP, dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente e del datore di lavoro, nonché degli oneri fiscali a carico del dipendente;

- di demandare alla Direzione Sanità di trasmettere il presente provvedimento e i relativi allegati alle AA.SS.RR. per l'attuazione di quanto disposto, ivi compresa la ripartizione delle quote tra le AA.SS.RR, nei limiti di importo di cui alla tabella, allegata al presente provvedimento (All.B);

- di dare atto che gli oneri di cui al presente provvedimento trovano copertura nell'ambito delle risorse stanziare nella Missione 13 , programma 1 disponibili nel Bilancio regionale e non assegnate alle Aziende Sanitarie regionali con D.G.R. n. 31-877 del 23.12.2019 e successive modifiche ed integrazioni.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

(omissis)

Allegato

ALLEGATO

A)

Accordo Regionale del 08/06/2020, come integrato in data 17/06/2020 e in data 30/07/2020, per la ripartizione tra le AA.SS.RR. e la destinazione al Personale del Comparto delle risorse di cui all'art.1, cc.1 e 2, del D.L. n.18/2020 e s.m.i. - Ulteriore Integrazione.

Premesso che:

In data 8.06.2020, con le successive integrazioni del 17.06.2020, è stato siglato l'accordo tra l'Amministrazione regionale e le OO.SS. dei lavoratori del Comparto (Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl, Fials, Nursing Up, FSI - USAE) per la ripartizione tra le AA.SS.RR. e la destinazione al Personale del Comparto delle risorse di cui all'art.1, cc.1 e 2, del D.L. n.18/2020, come convertito in legge n. 27/2020, e **successivamente** modificato dal D.L. n. 34/2020, determinate in euro 13.847.115,00, nonché delle risorse aggiuntive regionali di cui alla L.R. n. 12 del 15.05.2020, determinate in euro 27.694.230,00, per un totale complessivo di euro 41.541.345;

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze (nota MEF prot. n. 113646 del 6 luglio 2020, agli atti dell'Amministrazione Regionale) ha formulato alcuni rilievi alla L.R. n. 12 del 15.05.2020, art. 5;

In data 17.07.2020, con la L. n. 77, di conversione del DL 34/2020, sono state apportate ulteriori modifiche al DL 18/2020 come convertito nella L. 27/2020;

Alla luce dei citati rilievi formulati dal MEF e delle modifiche apportate dalla citata legge n.77/2020, in data 30.07.2020 sono state apportate ulteriori integrazioni all'Accordo Regionale del 08/06/2020 e s.m.i., disponendo in particolare che:

- 1) Con la retribuzione del mese di settembre 2020 saranno **prioritariamente** corrisposte ai lavoratori interessati le indennità correlate alle particolari condizioni di lavoro previste dal citato Accordo Regionale, nonché eventuali compensi per lavoro straordinario relativi al periodo marzo - aprile 2020 e correlati **all'emergenza** COVID-19;
- 2) Le restanti risorse saranno destinate all'attribuzione del premio incentivante nelle misure previste dal citato Accordo, come segue:

- La prima parte, pari al 50% delle risorse aggiuntive regionali ripartite come da accordo 8 e 17.06.2020, sarà corrisposta ai lavoratori interessati con la retribuzione del mese di settembre 2020;
- La seconda parte, per il rimanente 50% delle risorse aggiuntive regionali ripartite come da accordo 8 e 17.06.2020, sarà corrisposta in successiva data da definirsi in accordo tra le parti, specificando che le parti dovranno riunirsi entro il 30 settembre 2020 per discutere dell'erogazione;

Dato atto che l'Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte e le Organizzazioni Sindacali hanno promosso iniziative a livello aziendale, regionale e nazionale volte a superare i sopraccitati rilievi del MEF;

Considerato che successivamente il D.L. n.104 del 14/08/2020, all'art.30, ha apportato ulteriori modifiche al citato art.1, c.2, del D.L. n.18/2020, sostituendo in particolare al terzo periodo le parole «Tali importi possono essere incrementati, fino al doppio degli stessi» con le seguenti: «Tali importi possono essere incrementati di un ammontare aggiuntivo il cui importo non può essere superiore al doppio degli stessi»;

Rilevato che il descritto art.30 del D.L. n.104/2020 supera i rilievi all'art.5 della L. R. n. 12 del 15.05.2020, formulati dal MEF relativamente alla quantificazione delle risorse regionali di cui al citato art.1, c.2 del D.L. n.18/2020, come auspicato e promosso a tutti i livelli dalle parti che sottoscrivono il presente accordo;

Evidenziata quindi la necessità di dar corso alla corresponsione al Personale del Comparto delle risorse del sopra richiamato punto 2, secondo alinea, dell'accordo sottoscritto in data 30.07.2020, peraltro in tempi ragionevolmente compatibili con la conversione in legge del medesimo art.30 del D.L. 104/2020;

Quanto sopra premesso.

Ad integrazione di quanto definito con l'Accordo Regionale del 08.06.2020 e s.m.i., le parti, nel confermarne la validità, concordano su quanto segue:

- a) Si conferma che, con la retribuzione del mese di settembre 2020, saranno prioritariamente corrisposte ai lavoratori interessati le indennità correlate alle particolari condizioni di lavoro previste dal citato Accordo Regionale, nonché eventuali compensi per lavoro straordinario relativi al periodo marzo – aprile 2020 e correlati all'emergenza COVID-19;

b) Le restanti risorse saranno destinate all'attribuzione del premio incentivante nelle misure previste dal citato Accordo, come segue:

- La prima parte, pari al 50% delle risorse aggiuntive regionali ripartite come da accordo 8 e 17.06.2020, sarà corrisposta ai lavoratori interessati con la retribuzione del mese di settembre 2020, come già previsto dall'integrazione all'accordo del 30.07.2020;
- La seconda parte, per il rimanente 50% delle risorse aggiuntive regionali ripartite come da accordo 8 e 17.06.2020, sarà corrisposta ai lavoratori interessati con la retribuzione del mese di novembre 2020, in conformità alla conversione in legge dell'art.30 del D.L. n.104/2020.

Le parti sottoscritte approvano altresì l'Allegato sub1) al presente accordo riportante la tabella di ripartizione tra le ASR delle risorse economiche di cui ai precedenti punti ivi comprese le risorse aggiuntive regionali.

Resta fermo, per il resto, quanto previsto dal citato Accordo regionale del 08.06.2020 e s.m.i., fatto salvo il differimento al 31 ottobre 2020 del termine per la conclusione della trattativa a livello aziendale per l'utilizzo delle risorse residue, prevista dal quartultimo periodo del medesimo accordo.

La Regione Piemonte si impegna a convocare le OO.SS. del personale del comparto sanità e delle aree dirigenziali del SSR entro il 9 ottobre 2020 per la definizione delle modalità di ripartizione delle ulteriori risorse di cui all'art. 2, comma 6, lett. a) e comma 10 del D.L. n. 34 /2020 convertito in legge n. 77 del 17 luglio 2020.

Torino, 8 settembre 2020

PER LE OO.SS. COMPARTO SANITA'

PER LA REGIONE PIEMONTE

FP CGIL
Massimo ESPOSTO

ASSESSORE *Luigi Genesis ICARDI*
Sanità, Livelli essenziali di assistenza,
Edilizia Sanitaria

CISL FP
Mauro OLOCCO

DIRETTORE *Fabio Aimar*
Sanità e Welfare

UIL FPL
Roberto SCASSA
Antonio DI CAPUA

Antonio JANNELLI
Dirigente Sistemi Organizzativi
e Risorse Umane del SSR

FSI USAE
G. Maria PACE

FIALS
Daniele BALDINU
Alberto ACCORDI

NURSING UP
Angelo SCALICI

Allegato n. 1
RIPARTO DELLE RISORSE ALLE AZIENDE SANITARIE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO

AZIENDE SANITARIE	ACCORDO 8/6/2020 e smi			TOTALE RISORSE
	Risorse art. 1 comma 1 D.L. 18/2020 conv. in legge 27/2020 Modificato con d.L. n. 34/2020 CONV. in LEGGE 77/2020	50 % Risorse legge regione Piemonte n. 12 del 15/5/2020	50 % Risorse legge regione Piemonte n. 12 del 15/5/2020 (subordinato alla conversione in legge dell'art. 30 D.L. 104/2020)	
203 - TO3	€ 994.708	€ 994.708	€ 994.708	€ 2.984.124
204 - TO4	€ 1.057.437	€ 1.057.437	€ 1.057.437	€ 3.172.312
205 - TO5	€ 563.328	€ 563.328	€ 563.328	€ 1.689.984
206 - VC	€ 525.938	€ 525.938	€ 525.938	€ 1.577.813
207 - BI	€ 475.569	€ 475.569	€ 475.569	€ 1.426.706
208 - NO	€ 466.916	€ 466.916	€ 466.916	€ 1.400.749
209 - VCO	€ 468.152	€ 468.152	€ 468.152	€ 1.404.457
210 - CN1	€ 948.974	€ 948.974	€ 948.974	€ 2.846.923
211 - CN2	€ 398.934	€ 398.934	€ 398.934	€ 1.196.802
212 - AT	€ 529.337	€ 529.337	€ 529.337	€ 1.588.010
213 - AL	€ 943.412	€ 943.412	€ 943.412	€ 2.830.236
301 - TO	€ 1.414.346	€ 1.414.346	€ 1.414.346	€ 4.243.037
904 - AZIENDA OSP. S. LUIGI	€ 358.453	€ 358.453	€ 358.453	€ 1.075.360
905 - AZIENDA OSP. MAGGIORE DELLA CARITA'	€ 703.310	€ 703.310	€ 703.310	€ 2.109.931
906 - AZIENDA OSP. S. CROCE E CARLE	€ 565.491	€ 565.491	€ 565.491	€ 1.696.473
907 - AZIENDA OSP. S. ANTONIO BIAGIO/ARRIGO	€ 625.748	€ 625.748	€ 625.748	€ 1.877.245
908 - AZIENDA OSP. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO	€ 441.886	€ 441.886	€ 441.886	€ 1.325.659
909 - AO CITTA DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO	€ 2.365.174	€ 2.365.174	€ 2.365.174	€ 7.095.522
TOTALE	€ 13.847.115	€ 13.847.115	€ 13.847.115	€ 41.541.345

GLI IMPORTI DI CUI AL PRESENTE PROSPETTO SONO DA CONSIDERARSI AL LORDO DEGLI ONERI RIFLESSI ED IRAP A CARICO DELLE AA.SS.RR.

DGR.....Allegato B
RIPARTO DELLE RISORSE ALLE AZIENDE SANITARIE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO

AZIENDE SANITARIE	ACCORDO 8/6/2020 e smi			TOTALE RISORSE
	Risorse art. 1 comma 1 D.L. 18/2020 conv. In legge 27/2020 Modificato con d.l. n. 34/2020 CONV. In LEGGE 77/2020	50 % Risorse legge regione Piemonte n. 12 del 15/5/2020	50 % Risorse legge regione Piemonte n. 12 del 15/5/2020 (subordinato alla conversione in legge dell'art. 30 D.L. 104/2020)	
203 - TO3	€ 994.708	€ 994.708	€ 994.708	€ 2.984.124
204 - TO4	€ 1.057.437	€ 1.057.437	€ 1.057.437	€ 3.172.312
205 - TO5	€ 563.328	€ 563.328	€ 563.328	€ 1.689.984
206 - VC	€ 525.938	€ 525.938	€ 525.938	€ 1.577.813
207 - BI	€ 475.569	€ 475.569	€ 475.569	€ 1.426.706
208 - NO	€ 466.916	€ 466.916	€ 466.916	€ 1.400.749
209 - VCO	€ 468.152	€ 468.152	€ 468.152	€ 1.404.457
210 - CN1	€ 948.974	€ 948.974	€ 948.974	€ 2.846.923
211 - CN2	€ 398.934	€ 398.934	€ 398.934	€ 1.196.802
212 - AT	€ 529.337	€ 529.337	€ 529.337	€ 1.588.010
213 - AL	€ 943.412	€ 943.412	€ 943.412	€ 2.830.236
301 - TO	€ 1.414.346	€ 1.414.346	€ 1.414.346	€ 4.243.037
904 - AZIENDA OSP. S.LUIGI	€ 358.453	€ 358.453	€ 358.453	€ 1.075.360
905 - AZIENDA OSP. MAGGIORE DELLA CARITA'	€ 703.310	€ 703.310	€ 703.310	€ 2.109.931
906 - AZIENDA OSP. S.CROCE E CARLE	€ 565.491	€ 565.491	€ 565.491	€ 1.696.473
907 - AZIENDA OSP. S.ANTONIO BIAGIO/ARRIGO	€ 625.748	€ 625.748	€ 625.748	€ 1.877.245
908 - AZIENDA OSP. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO	€ 441.886	€ 441.886	€ 441.886	€ 1.325.659
909 - AO CITTA DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO	€ 2.365.174	€ 2.365.174	€ 2.365.174	€ 7.095.522
TOTALE	€ 13.847.115	€ 13.847.115	€ 13.847.115	€ 41.541.345

GLI IMPORTI DI CUI AL PRESENTE PROSPETTO SONO DA CONSIDERARSI AL LORDO DEGLI ONERI RIFLESSI ED IRAP A CARICO DELLE AA.SS.RR.